



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE  
*Provincia di Novara*

*Piazza Martiri n° 13 - Tel. 0321 924710 - Fax 0321 924735  
Ufficio Tecnico 0321 924723/33/34*

***Pulizia stabili comunali.***  
**Periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026.**

*Tavola n.*

***1***

***Capitolato d'oneri***



<b>PREMESSA</b>	
ART. 1	OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'APPALTO
ART. 2	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI
ART. 3	INTERVENTI STRAORDINARI E/O IMPREVISTI
ART. 4	AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO
ART. 5	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER "SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI" E PER "INTERVENTI STRAORDINARI E/O IMPREVISTI"
ART. 6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ART. 7	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	Art. 7.1 Requisiti generali
	Art. 7.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria
	Art. 7.3 Requisiti di capacità tecnica/professionale
ART. 8	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 9	OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 10	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 11	CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA RELATIVE AI DIRITTI DEI LAVORATORI
ART. 12	MACCHINE ED ATTREZZATURE
ART. 13	MATERIALI DI CONSUMO
ART. 14	CRITERI AMBIENTALI MINIMI
ART. 15	CUSTODIA DEGLI STABILI
ART. 16	INCARICATO DELLA DITTA
ART. 17	PERSONALE
ART. 18	CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO
ART. 19	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 20	PENALI
ART. 21	RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO
ART. 22	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
	Art. 22.1 Cauzione provvisoria
	Art. 22.2 Cauzione definitiva
	Art. 22.3 Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore
ART. 23	SUBAPPALTO
	Art. 23.1 Responsabilità in materia di subappalto
	Art. 23.2 Pagamento dei subappaltatori
ART. 24	ORDINE DI ESECUZIONE
ART. 25	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE
ART. 26	PRESCRIZIONI GENERALI
ART. 27	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
ART. 28	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
ART. 29	DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE
ART. 30	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
ART. 31	ACCORDO BONARIO
ART. 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
ART. 33	FACOLTÀ DI SUBENTRO
ART. 34	CONTROVERSIE
ART. 35	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 36	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
ART. 37	TRATTAMENTO DEI DATI



## **ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'APPALTO**

Il presente affidamento, concluso con un unico operatore (definito “Appaltatore”), ha per oggetto il servizio di “Pulizia Stabili Comunali” e gli interventi da attuarsi tramite Accordo Quadro per gli “Interventi straordinari e/o imprevisti” presso gli immobili di proprietà comunale successivamente elencati, da effettuarsi in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, delle modalità e cadenze indicate negli articoli successivi del presente documento. L'affidamento troverà applicazione tramite contratto di appalto relativamente al servizio ordinario di cui all'art. 2, e tramite Accordo Quadro relativamente ai servizi straordinari di cui all'art. 3.

L'appalto comprende inoltre la fornitura da parte dell'appaltatore, del materiale di pulizia ed igiene e le attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione delle pulizie, nonché del materiale igienico sanitario per i servizi igienici (carta igienica, sapone lavamani, ...), mentre resta in carico al Comune la fornitura di acqua ed energia elettrica.

Nello svolgimento del servizio di pulizia dovrà essere altresì curato il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico/sanitario dell'ambiente, attraverso efficaci metodiche di sanificazione;
- b) mantenere integro l'aspetto estetico e funzionale ambientale dei locali;
- c) salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia.

Il servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri avrà una durata di anni due a decorrere dal gennaio 2025.

L'Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del contratto, con il compito di monitorarne il regolare andamento. Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria.

## **ART. 2 – SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI (servizio ordinario a canone)**

Il servizio dovrà essere svolto presso i seguenti stabili:

1	Palazzo municipale	via Matteotti n° 34	sup. mq 760 circa
2	Palazzo municipale	piazza Martiri n° 13	sup. mq 830 circa
3	Biblioteca comunale	piazza mons. Raspini	sup. mq 450 circa
4	Palestra scuola primaria	via Demedici snc	sup. mq 86 circa (*)
5	Palestra scuola secondaria	via Demedici n° 35/c	sup. mq 126 circa (*)
6	Ex peso pubblico	via Rimembranza n° 1	sup. mq 72 circa (**)

(\*) solo spogliatoi, servizi igienici e corridoi d'ingresso;

(\*\*) solo servizi igienici

Le superfici indicate sono approssimative: è in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo rischio e responsabilità, l'onere di verificare, con apposito sopralluogo da effettuarsi previo accordo con il Committente, le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture degli infissi ed ogni altro elemento che possa incidere sull'offerta sia in ordine al tempo da dedicare alle operazioni di pulizia, sia in ordine ai detersivi più idonei ed alle attrezzature necessarie.

Il servizio comprende le pulizie con cadenza giornaliera e quelle con cadenza periodica degli stabili comunali, come indicato successivamente.

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato al di fuori degli orari di normale funzionamento degli uffici e comunque non dovranno ostacolare il normale svolgimento del lavoro. Qualora i locali venissero utilizzati oltre l'abituale orario di lavoro (ad es. per riunioni, svolgimento di mostre o altre manifestazioni) il servizio di pulizia dovrà essere comunque assicurato, concordandone l'orario con il Responsabile del Servizio interessato.

La periodicità stabilita dall'Amministrazione appaltante è valutata per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Capitolato d'Oneri; l'operatore è libero di migliorarla o di eseguire il servizio secondo la propria organizzazione e mezzi garantendo gli obiettivi dell'appalto. È comunque facoltà dell'Amministrazione rimandare o anticipare eventuali operazioni previste, nei casi di particolari esigenze, mediante ordine di servizio, da far pervenire all'appaltatore.

L'affidatario dovrà inoltre provvedere:



- alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla fornitura di sacchi per l'indifferenziato (umido e plastica forniti dall'AC) e al trasporto dei rifiuti negli appositi spazi esterni dedicati in attesa del ritiro da parte del servizio di igiene urbana. È richiesto quindi lo stoccaggio differenziato tendente al recupero della carta/cartone, plastica, alluminio e banda stagnata, del vetro, dell'umido/organico in appositi contenitori oltre alla frazione secca indifferenziata;
- a spegnere luci nei locali limitando allo stretto necessario il consumo di energia;
- alla chiusura dei rubinetti;
- alla chiusura di porte e finestre;
- alla segnalazione di danni provocati o riscontrati nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali qualora non venisse mantenuta la separazione dei rifiuti, raccolti in modo differenziato negli uffici e/o locali del Comune, e non venisse rispettata la regolamentazione in materia.

Il servizio dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

Sede	Palazzo municipale via Matteotti n° 34 Palazzo municipale piazza Martiri n° 13
periodicità	mercoledì e venerdì – orario: dopo le ore 14:30 ed entro le ore 18:00 n° 52 settimane annue corrispondenti a n° 104 gg.
interventi	Nel corso dei due interventi settimanali devono essere eseguiti i seguenti servizi di pulizia: <ul style="list-style-type: none"><li>• pulizia accurata con aspirapolvere e/o macchina lavapavimenti e/o panni trattati di tutti i pavimenti e gruppi scale con prodotti e tecniche idonee ai materiali di costruzione presenti all'interno degli edifici;</li><li>• spolveratura e pulizia con panni trattati e/o prodotti idonei di porte e arredi e di tutte le superficie orizzontali e verticali quali scrivanie tavoli scaffali;</li><li>• pulizia e sanificazione accurata dei servizi igienici;</li><li>• deragnatura;</li><li>• pulizia interno/esterno vetrate balconi divisori pubblico/impiegati e porte a vetro interne;</li><li>• vuotatura cestini, sostituzione sacchetti a perdere smaltimento dei rifiuti;</li><li>• manutenzione ordinaria dei dispositivi di erogazione prodotti igienizzanti e deodoranti e di distribuzione sapone, carta igienica e carta asciugamani e loro ricarica.</li></ul>
note	Si precisa che i prodotti da utilizzare devono essere di prima qualità e conformi alle vigenti norme igienico sanitarie; la carta igienica e la carta asciugamani deve essere di tipo rigorosamente biodegradabile. Ove presenti dispenser e distributori di carta asciugamani e/o carta igienica, la fornitura del materiale dovrà essere consona ed adeguata ad una loro ricarica e corretto utilizzo.

Sede	Biblioteca comunale piazza mons. Raspini
periodicità	lunedì, mercoledì e venerdì – orario: dalle ore 07:00 ed entro le ore 10:00 n° 52 settimane annue corrispondenti a n° 156 gg
interventi	Nel corso dei tre interventi settimanali devono essere eseguiti i seguenti servizi di pulizia: <ul style="list-style-type: none"><li>• pulizia accurata con aspirapolvere e/o macchina lavapavimenti e/o panni trattati di tutti i pavimenti e gruppi scale con prodotti e tecniche idonee ai materiali di costruzione presenti all'interno degli edifici;</li><li>• spolveratura e pulizia con panni trattati e/o prodotti idonei di porte e arredi e di tutte le superficie orizzontali e verticali quali scrivanie tavoli scaffali;</li><li>• pulizia e sanificazione accurata dei servizi igienici;</li><li>• deragnatura;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pulizia interno/esterno porte a vetro interne;</li> <li>• vuotatura cestini, sostituzione sacchetti a perdere smaltimento dei rifiuti cartacei;</li> <li>• manutenzione ordinaria dei dispositivi di erogazione prodotti igienizzanti e deodoranti e di distribuzione sapone, carta igienica e carta asciugamani e loro ricarica.</li> </ul>
note	<p>Si precisa che i prodotti da utilizzare devono essere di prima qualità e conformi alle vigenti norme igienico sanitarie; la carta igienica e la carta asciugamani deve essere di tipo rigorosamente biodegradabile.</p> <p>Ove presenti dispenser e distributori di carta asciugamani e/o carta igienica, la fornitura del materiale dovrà essere consona ed adeguata ad una loro ricarica e corretto utilizzo.</p>

Sede	<p>Palestra scuola primaria via Demedici snc Palestra scuola secondaria via Demedici n° 35/c</p>
periodicità	<p>Pulizia giornaliera (lun/ven) tra le ore 06:00 ed entro le ore 08:00 Periodo dal 01 settembre al 30 giugno n° 40 settimane annue corrispondenti a n° 200 gg.</p>
interventi	<p>Nel corso degli interventi giornalieri devono essere eseguiti i seguenti servizi di pulizia: <b>(solo spogliatoi, servizi igienici e corridoi di ingresso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pulizia accurata con aspirapolvere e/o macchina lavapavimenti e/o panni trattati di tutti i pavimenti e gruppi scale con prodotti e tecniche idonee ai materiali di costruzione presenti all'interno degli edifici;</li> <li>• pulizia e sanificazione accurata dei servizi igienici e degli spogliatoi;</li> <li>• deragnatura;</li> <li>• vuotatura cestini, sostituzione sacchetti a perdere smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>
note	<p>Si precisa che i prodotti da utilizzare devono essere di prima qualità e conformi alle vigenti norme igienico sanitarie.</p>

Sede	<p>Ex peso pubblico via Rimembranza n° 1</p>
periodicità	<p>mercoledì, venerdì – orario: dopo le ore 14:30 ed entro le ore 18:00 n° 52 settimane annue corrispondenti a n° 104 gg.</p>
interventi	<p>Nel corso dei due interventi settimanali devono essere eseguiti i seguenti servizi di pulizia: <b>(solo servizi igienici)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pulizia e sanificazione accurata dei servizi igienici;</li> <li>• deragnatura;</li> <li>• vuotatura cestini, sostituzione sacchetti a perdere smaltimento dei rifiuti;</li> <li>• manutenzione ordinaria dei dispositivi di erogazione prodotti igienizzanti e deodoranti e di distribuzione sapone, carta igienica e carta asciugamani e loro ricarica.</li> </ul>
note	<p>Si precisa che i prodotti da utilizzare devono essere di prima qualità e conformi alle vigenti norme igienico sanitarie; la carta igienica e la carta asciugamani deve essere di tipo rigorosamente biodegradabile.</p> <p>Ove presenti dispenser e distributori di carta asciugamani e/o carta igienica, la fornitura del materiale dovrà essere consona ed adeguata ad una loro ricarica e corretto utilizzo.</p>

**ART. 3 – INTERVENTI STRAORDINARI E/O IMPREVISTI** (interventi oggetto e realizzabili tramite Accordo Quadro)

Ambito dell'Accordo Quadro sono tutte le prestazioni non ricomprese nel precedente art. 2 e da espletarsi per particolari esigenze del Comune di Bellinzago Novarese.

Sono da considerarsi come interventi straordinari e/o imprevisti le seguenti ipotesi:

- pulizie da effettuarsi in conseguenza di lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione o conservazione degli stabili e/o degli impianti;



- pulizie da effettuarsi in conseguenza di lavori di manutenzione ordinaria, imbiancature locali e/o uffici, interventi su superfici murarie per posa in opera di cavi, tubazione ecc;
- pulizie da effettuarsi in conseguenza di fattori climatici di particolare entità;
- pulizie a seguito di rotture accidentali di impianti;
- pulizie a seguito di atti vandalici;
- pulizie appositamente richieste in occasione di eventi, mostre, esposizioni ecc;
- pulizie di vetrate interne ed esterne, di tendaggi e/o di arredi;
- interventi di sanificazione con prodotti PMC a seguito di emergenze sanitarie;
- interventi di pulizia e sanificazione dei seggi in caso di tornata elettorale/referendum.

L'Appaltatore si impegnerà a fornire idoneo preventivo di spesa in merito agli interventi straordinari da compiersi specificando nello stesso il prezzo orario in rapporto all'operatore utilizzato, i materiali e le attrezzature necessarie ed ogni altra voce ad addivenire al prezzo offerto.

L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sarà formalizzata tramite Lettera Commerciale a seguito di idoneo impegno di spesa.

Nulla sarà corrisposto all'impresa contraente per prestazioni straordinarie non espressamente richieste e/o autorizzate.

In caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori convenuti si applicherà la penale come indicato nell'art. 20 del presente Capitolato.

#### **ART. 4 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO**

Gli importi stimati di cui al contratto d'appalto relativo al servizio di “Pulizia Stabili Comunali” e di cui all'Accordo Quadro relativo alla “Interventi straordinari e/o imprevisti” dei precedenti articoli, sono così articolati:

	importo annuo	sicurezza	tot. annuo
Servizio di Pulizia Stabili Comunali (servizio a canone annuo)	€uro 27.824,61	€uro 930.00	€uro 28.754,61
Interventi Straordinari e/o Imprevisti (servizi in Accordo Quadro)	€uro 5.500,00	€uro 500,00	€uro 6.000,00

	importo annuo (compreso OOSS)	tot. biennale
Servizio di Pulizia Stabili Comunali (servizio a canone annuo)	€uro 28.754,61	€uro 57.509,23
Interventi Straordinari e/o Imprevisti (servizi in Accordo Quadro)	€uro 6.000,00	€uro 12.000,00

L'importo massimo dei lavori e opere sopradescritti che possono essere affidati con Ordini di Esecuzione (OdE) riferiti all'Accordo Quadro ammonta ad euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) considerato quale somma complessiva biennale degli importi di tutti i OdE affidati all'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro (l'importo massimo del singolo OdE sarà pari ad euro 6.000,00).

In detto ammontare complessivo sono compresi euro 500,00 (euro cinquecento/00), quale stima affatto presuntiva, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I predetti importi degli OdE, sono intesi quali corrispettivi per lavori, manodopera e forniture dirette, al netto di ribasso, comprensivi degli oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso alcuno) ma esclusi di IVA.



Al raggiungimento della sommatoria di OdE affidati all'Appaltatore pari all'ammontare citato cessa la validità dell'Accordo Quadro di cui trattasi, anche se non è stato raggiunto il termine temporale di validità dell'Accordo Quadro stesso.

Con la stipula dell'Accordo Quadro in argomento, al Comune non deriva alcun impegno vincolante ad affidare mediante OdE i lavori contemplati dall'Accordo medesimo.

Visto comunque che *“la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziaria ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l’obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell’accordo quadro con l’operatore economico”* (cfr nota presidente ANAC prot. AG/62/15/AP del 29 luglio 2015) l’importo presunto che si verrà ad assumere come principale impegno di spesa nel corso dell’annualità 2025, 2026 è il seguente:

	importo annuo (compreso OOSS)
Servizio di Pulizia Stabili Comunali (servizio a canone annuo)	€uro 28.754,61

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER “SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI” E PER “INTERVENTI STRAORDINARI E/O IMPREVISTI”**

Il contratto per il “Servizio di Pulizia Stabili Comunali” è stipulato complessivamente “a corpo” come definito nell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 all’articolo 5, comma 1 lettera a). Detto importo a corpo complessivo sarà la somma della fatturazione effettuata per singolo edificio e denominato sinteticamente “Canone”. In esso sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali e quanto altro necessario per eseguire tutte le opere costitutive del servizio di cui all’art. 2 compresi altresì gli oneri per garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali all’impresa, sarà effettuato mediante rate mensili uguali e posticipate. I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'Accordo Quadro, definito dall'articolo 2 comma 1 lettera n) del vigente "Codice Appalti" (D.Lgs. 36/2023) inerente gli “Interventi Straordinari e/o Imprevisti” è stipulato "a corpo" come definito nell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 all’articolo 5, comma 1 lettera a).

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo Ordini di Esecuzione avverrà con il metodo del cottimo mediante redazione di apposito preventivo di cui al precedente art. 3.

Il suddetto preventivo dovrà essere redatto e consegnato dall’appaltatore entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta salvo proroga concessa dal Direttore dell’Esecuzione per casi di lavori particolari, complessi o per i quali risulta necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validità del preventivo non potrà essere inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua consegna all’Amministrazione.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte sotto le condizioni stabilite nel Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti nei preventivi di spesa.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se non espressamente richiamate.

Il pagamento per gli “Interventi Straordinari e/o Imprevisti”, secondo quanto previsto negli ordinativi specifici e/o contratti applicativi dei singoli Ordini di Esecuzione, avverrà a seguito di emissione di regolare fattura una volta completati regolarmente gli interventi/lavorazioni.





**Si precisa inoltre che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere l'offerta, essendo tutte le incombenze di valutazione e di accesso ai cantieri a carico dell'appaltatore.**

#### **ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto per il presente appalto:

- il Capitolato d'Oneri;
- il DUVRI;
- l'offerta dell'appaltatore.

Si intendono inoltre richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

#### **ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 7.1 - Requisiti generali**

Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

##### **Art. 7.2 - Requisiti di capacità economico/finanziaria**

A dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, dovranno essere di importi pari almeno a 2 volte l'importo presunto del servizio (€ 115.000,00). Se, per giustificati motivi (es. costituzione o inizio dell'attività da meno di tre anni), il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385.

##### **Art. 7.3 – Requisiti di capacità tecnica/professionale**

Il concorrente dovrà fornire la dimostrazione della propria capacità tecnica attraverso:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi svolti prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un volume d'affari pari almeno a quello presunto del servizio (€ 57.500,00) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione del numero medio di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni;
- c) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono altresì escluse dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Tutto il personale addetto alle attività di dovrà essere adeguatamente formato ed istruito in merito alle norme inerenti alle attività previste dal presente appalto, alla sicurezza nei cantieri ed all'utilizzo dei macchinari.





L'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e il RSPP aziendale, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione con l'ausilio del RSPP aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione al Direttore dell'Esecuzione, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle regole che saranno dettate dal Direttore dell'Esecuzione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- fornire ed installare cartelli e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
  - a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
  - b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
  - c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.



La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art.95 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante esclude dalla procedura l'operatore economico qualora venga accertato il "sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. 81/2008 e smi la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Altresì gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e smi da parte dell'Appaltatore costituiranno causa di risoluzione in danno del contratto.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga:

- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

#### **ART. 10 – ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri appresso riportati:

- l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare



danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole aree;

- il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi;
- il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni cosa danneggiata durante l'esecuzione dell'appalto;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia al Direttore dell'Esecuzione secondo le vigenti norme di legge;
- la collaborazione con il Direttore dell'Esecuzione sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario.
- il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
- la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera/attrezzatura non più utilizzato.

#### **ART. 11 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA RELATIVE AI DIRITTI DEI LAVORATORI**

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto. Pertanto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'ANAC in materia.

A tal fine si riportano di seguito i dati forniti dall'appaltatore uscente, relativi alle lavoratrici che attualmente prestano servizio:

addetta n° 1	addetto di 6 livello dal 04/01/2021, scatti 1, prossimo scatto 2/2025 – servizi di pulizia CCNL imprese di pulimento artigiane (k521) part time verticale % 11,25;
addetta n° 2	addetto di 6 livello dal 11/01/2021, scatti 1, prossimo scatto 2/2025 – servizi di pulizia CCNL imprese di pulimento artigiane (k521) part time verticale % 57,15.

#### **ART. 12 – MACCHINE ED ATTREZZATURE**

L'impiego dei prodotti e delle attrezzature, a scelta della ditta, e le caratteristiche tecniche debbono essere perfettamente compatibili con le attività previste e conformi a quanto stabilito dal DPR 24 luglio 1996 n.459 ed alla direttiva CEE.

Le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di pulizia e funzionamento, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute degli operatori e di terzi.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine debbono essere perfettamente compatibili con le attività d'ufficio, non debbono cioè essere eccessivamente rumorose, né tecnicamente inefficienti, né sproporzionate al lavoro che debbono svolgere; compatibili, altresì ai fini del collegamento alla rete elettrica, con la tensione e la potenza a disposizione nell'ambiente dove si deve lavorare.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e dotate di scheda tecnica dettagliata.

L'appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e del materiale di consumo. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine, attrezzature e materiali di consumo utilizzati per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 13 – MATERIALI DI CONSUMO**



L'appaltatore dovrà fornire tutto il materiale di consumo necessario per le pulizie, ovvero: sacchi per i rifiuti, detersivi, disinfettanti, carta igienica, carta mani, sapone liquido come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, scale ed apparecchi contenitori e/o distributori inerenti il materiale indicato, ove non presenti.

L'appaltatore deve presentare prima dell'inizio del servizio, ed ad ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare con indicato:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- i simboli di pericolo, le fasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento, i numeri di telefono dei Centri Antiveneno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare quelli:

- classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), Corrosivi (C), Nocivi (Xn), Irritanti (Xi associati alla classe di rischio R14, R42 e/o R43) o come Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la direttiva 1999/45/EC e s.m.i. ed il D.Lgs. 65/2003 e s.m.i.;
- contenenti composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti).

contenenti i seguenti ingredienti:

- quelli classificati come Molto Tossici (R26, R27, R28, Tossici (R23,R24,R25), cancerogeni (R45, R49), mutageni (R46) o tossici per la riproduzione (R60, R61), che possono provocare danni gravi irreversibili (R39), o gravi danni alla salute dietro una prolungata esposizione (R48) secondo la Direttiva 67/548/CEE ed il D.Lgs. 52/1997;
- idrocarburi aromatici o alogenati;
- acido Etilendiamminotetracetico (EDTA);
- alchifenoletoossilati;
- formaldeide e composti che possono cedere formaldeide;
- sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo);
- composti organici alogenati;
- ftalati;
- prodotti odorigeni sintetici: Nitromusk e musk composti policiclici;
- contenenti tensioattivi: non rapidamente biodegradabili (OECD 301F);
- contenenti conservanti: con un potenziale di bioaccumulo(Pow) > 3 o exp. BFC > 100.

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, essendo maggiore la sostanza attiva presente rispetto ai prodotti tradizionali, dovranno essere prese particolari precauzioni in fase d'uso sia in relazione alla corretta diluizione del prodotto per evitare sovradosaggi, sia in relazione alla sicurezza e salute del personale, sia al rispetto per l'ambiente. Per tale motivo si dovrà prevedere l'impiego di appositi dosatori e la formazione adeguata del personale addetto.

Il materiale di pulizia e le attrezzature dovranno essere quotidianamente riposte nei locali di deposito messi a disposizione dell'impresa appaltatrice.

L'AC mette a disposizione l'acqua e la corrente elettrica necessaria al normale svolgimento del lavoro di pulizia. La ditta appaltatrice si impegna a limitarne i consumi secondo l'effettiva necessità.

**NB:** **L'appaltatore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiale ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Il mancato rifornimento dei dispenser e distributori di carta asciugamani e/o carta igienica e/o l'esaurimento dei prodotti necessari allo svolgimento di un adeguato servizio di pulizia costituiscono inadempienza contrattuale con lettera di diffida e possibilità di applicazione di penale.**



#### **ART. 14 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

In esecuzione al Decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 2012 vanno garantiti i seguenti “Criteri ambientali minimi”:

A. Specifiche tecniche:

- 1) i prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) dovranno essere conformi a quanto riportato al capitolo 6, punto 6.1, specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
- 2) i prodotti disinfettanti dovranno essere autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conformi ai “criteri ambientali minimi” individuati al 6, punto 6.2 specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
- 3) i prodotti utilizzati per le pulizie periodiche o straordinari, tipo cere, deceranti, decappanti, smacchiatori di inchiostro, pennarelli, ecc., nonché i prodotti classificati superconcentrati, dovranno essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai “criteri ambientali minimi” individuati al 6, punto 6.2 “specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati”.

L'appaltatore, pertanto, deve presentare in la lista dei prodotti detergenti che intenderà utilizzare durante l'esecuzione del servizio, indicando il produttore, il nome commerciale, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali ISO di tipo 1 (Norma Iso 14024), i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi indicati.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, né di etichette ambientali ISO di tipo 1, il rappresentante legale sulla base dei dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del D. M. 24/05/2012.

L'appaltatore, altresì, deve presentare la lista dei prodotti superconcentrati, disinfettanti per usi specifici che intenderà utilizzare durante l'esecuzione del servizio, indicando il produttore, il nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati.

In relazione a ciascun prodotto, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti il rappresentante legale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato B del D. M. 24/05/2012.

Clausole contrattuali:

Vanno rispettati i divieti contenuti nei “Criteri Ambientali Minimi” riportati al Capitolo 5.5, punto 5.5.1 e 5.5.2 del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012.

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lg 81/08 e che nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche gli argomenti indicati al Capitolo 5.5, punto 5.5.3 del Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012.

**NB: Il mancato rispetto delle clausole contrattuali succitate costituiscono inadempienza contrattuale con lettera di diffida e possibilità di applicazione di penale.**

#### **ART. 15 – CUSTODIA DEGLI STABILI**

La ditta appaltatrice, e per essa il personale addetto, ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà del Comune, oggetto del presente appalto. Essa ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, a controllare che tutte le finestre siano chiuse, e ad attivare gli impianti antintrusione ove esistenti, in quanto responsabile della custodia degli immobili.

All'inizio dell'appalto l'Impresa riceverà le chiavi, con apposito verbale, degli stabili presso i quali deve essere eseguito il servizio e le istruzioni per l'attivazione e disattivazione degli impianti antintrusione ove esistenti.





L'impresa e i propri operatori sono responsabili del corretto utilizzo delle chiavi e dell'uso degli impianti anti-intrusione.

È vietato duplicare le chiavi senza il consenso dell'Amministrazione.

**NB: Il mancato rispetto delle clausole contrattuali succitate costituiscono inadempienza contrattuale con lettera di diffida e possibilità di applicazione di penale.**

#### **ART. 16 – INCARICATO DELLA DITTA**

L'appaltatore dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo e recapito telefonico di un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti da questo Capitolato. L'appaltatore dovrà inoltre comunicare, al momento della stipula del contratto, il nome del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Funzione dell'incaricato è quella di controllare e di far osservare regolarmente, a tutto il personale impiegato, le funzioni, i compiti e gli orari di presenza stabiliti. Manterrà inoltre un contatto con gli incaricati segnalati dall'Amministrazione e addetti al controllo del servizio di pulizia nei diversi settori.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato hanno lo stesso valore di quelle che fossero fatte direttamente all'appaltatore.

L'incaricato della ditta, dovrà essere reperibile per eventuali necessità che dovessero insorgere al di fuori dell'orario di servizio stabilito. L'appaltatore sarà tenuto pertanto comunicare all'Amministrazione il numero di telefono da contattare in caso di eventuali urgenze.

#### **ART. 17 – PERSONALE**

L'appaltatore ha l'obbligo di effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per professionalità, moralità e numero, allo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente Capitolato. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del servizio l'appaltatore comunicherà all'Amministrazione per iscritto l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, compreso il responsabile dell'impresa, con indicazione delle esatte generalità, qualifica professionale, livello e monte ore settimanale dedicato al servizio, e della posizione previdenziale di ciascun operatore.

La ditta dovrà garantire una presenza costante in termini di entità numerica lavorativa, utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in gestione, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione

Ogni variazione del personale, comprese le sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

La ditta si impegna a sostituire entro 5 (cinque) giorni, a motivata richiesta dell'Amministrazione comunale o di sua propria iniziativa, i dipendenti che diano motivo di lagnanze sul piano della fiducia, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme contenute nel presente Capitolato.

Tutto il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'impresa e dovrà essere fisicamente idoneo e tecnicamente preparato ed addestrato nella modalità, tipologia e frequenza delle pulizie da effettuare.

Tutti gli addetti al servizio di pulizia dovranno vestire una divisa adeguata, sempre pulita (grembiule e scarpe antinfortunistica) fornita dall'appaltatore, ed essere dotati di cartellino nominativo di riconoscimento.

Il personale di cui trattasi dovrà mantenere un comportamento decoroso, educato, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile; a tale proposito l'appaltatore dovrà comunicare ai suoi dipendenti, per iscritto e per conoscenza all'AC, le norme di comportamento che dovranno assumere durante l'esecuzione del proprio lavoro, ovvero:

- divieto di accedere agli immobili al di fuori degli orari di servizio;
- divieto di aprire cassette ed armadi;
- divieto di prendere visione, fotocopiare, fotografare, prelevare documenti o qualsiasi altro materiale dagli uffici;
- divieto di utilizzare pc, telefoni, fax, fotocopiatori e stampanti ed ogni altro strumento presente negli uffici;



- divieto di mettere disordine tra le carte ed altri documenti eventualmente lasciati sulle scrivanie;
- divieto di intrattenersi negli immobili oggetto del servizio oltre l'orario di lavoro;
- divieto di consentire l'accesso agli immobili ad estranei al servizio;
- divieto di lasciare incustodite le chiavi degli immobili;
- divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
- mantenere il segreto assoluto su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della stazione appaltante;
- consegnare all'incaricato della ditta ogni cosa perduta che avrà ritrovato;
- segnalare i danneggiamenti eventualmente provocati o riscontrati nell'espletamento del proprio servizio;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- trattarsi presso i distributori automatici presenti negli immobili comunali esclusivamente per il tempo necessario previsto per una pausa;
- assicurarsi che tutte le porte e le finestre degli immobili siano chiuse e le luci spente, prima di lasciare gli immobili a fine servizio.

**NB1:** l'Amministrazione comunale esigerà l'allontanamento di quei dipendenti dell'impresa appaltatrice che contravvengono alle disposizioni di cui sopra. Il mancato allontanamento del dipendente segnalato costituisce inadempienza contrattuale con lettera di diffida e possibilità di applicazione di penale.

**NB2:** la violazione dell'obbligo di segretezza previsto nel presente articolo, preventivamente accertata dalla stazione appaltante e contestata per iscritto all'impresa appaltatrice, dà facoltà al Comune di risolvere il presente contratto venendo a mancare la fiducia nei confronti dell'appaltatrice.

#### **ART. 18 – CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore avrà l'onere, oltre alla verifica costante e puntuale del cantiere, di prevedere, per ogni sede di intervento, un cronoprogramma di controlli da effettuarsi mensilmente da parte di un proprio terzo addetto al fine di verificare la corretta effettuazione del servizio permettendo altresì di intervenire con precise e puntuali azioni di miglioramento in caso di riscontrate criticità.

Inoltre, per il rispetto dei piani di lavoro ovvero per monitorare la presenza di personale, fasce orarie e frequenza del servizio, l'appaltatore dovrà dotarsi di tecnologia di tracciabilità digitale che, attraverso tag, qrcode, barcode e/o similari, permetterà di identificare i locali, gli operatori, gli orari di servizio mediante traccature di registrazioni in ingresso ed in uscita.

Sia il cronoprogramma, con evidenziate eventuali problematiche riscontrate e le necessarie azioni adottate per la loro eliminazione, sia il report di tracciabilità digitale dovrà essere inviato tramite PEC al Direttore dell'Esecuzione entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello in cui si è espletato il servizio.

È facoltà dell'appaltatore dotarsi di apposito portale web, con apposite credenziali di accesso da fornirsi al Direttore dell'Esecuzione, su cui caricare i dati succitati rimanendo comunque imprescindibili i termini previsti al precedente comma per il caricamento di quanto richiesto.

**NB:** eventuali mancati adempimenti relativi sia al cronoprogramma sia alla tracciabilità, compreso il loro mancato e/o ritardato invio al Direttore dell'Esecuzione, costituiscono inadempienza contrattuale con lettera di diffida e possibilità di applicazione di penale.

È facoltà della Stazione appaltante effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato d'Oneri e alle normative vigenti in materia, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video e asporto di campioni di prodotti impiegati per le pulizie, da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche.

I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:

- a) esame visivo della qualità delle pulizie in base a una griglia di 4 livelli così articolata:





- 0 pulito;
- 1 tracce di sporco;
- 2 sporco, polvere e alcune ragnatele;
- 3 diffusamente sporco e ragnatele evidenti;
- b) professionalità degli addetti;
- c) controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;
- d) controllo del numero di addetti e del relativo monte ore;
- e) controllo del corretto utilizzo delle attrezzature e verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l'effettuazione del servizio di pulizia.

I risultati delle verifiche e dei controlli saranno riportati in appositi "Rapporti" che verranno inviati all'Impresa, con l'indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuati i diversi lavori di risanamento o poste in essere le operazioni correttive del servizio.

**NB: eventuali mancati adempimenti a quanto evidenziato nei "Rapporti" costituiscono inadempienza contrattuale con lettera di diffida e possibilità di applicazione di penale.**

#### **ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

La cessione di credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 20 – PENALI**

Poiché i servizi contemplati si considerano di pubblica utilità per nessuna ragione essi possono venire soppressi o non eseguiti in tutto o in parte.

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di applicare a carico della Ditta appaltatrice penali variabili da Euro 200,00 ad Euro 2.000,00 secondo la gravità dei casi per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita male o in modo imperfetto o incompleto.

La misura delle penali sarà stabilita, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, nelle forme e nei modi di Legge.

Le infrazioni appurate saranno comunicate con lettera raccomandata all'impresa appaltatrice la quale avrà modo di presentare le proprie argomentazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Oltre alle penali di cui sopra resta impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione appaltante di defalcare dal compenso mensile pattuito l'importo corrispondente ai lavori non eseguiti o eseguiti in modo imperfetto.

In caso di rifiuto dell'impresa appaltatrice ad eseguire il mancato o trascurato servizio, l'Amministrazione appaltante potrà far eseguire ad altra impresa o al proprio personale il servizio stesso, addebitandone le spese per la maggiore spesa sostenuta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC salvo il risarcimento dei danni conseguenti, qualora l'impresa appaltatrice si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. ometta di effettuare la pulizia prevista dall'art. 2 in modo totale o parziale n° 2 volte consecutive rispetto a quanto previsto;
2. non venga consegnato il preventivo richiesto per l'esecuzione di quanto previsto nella parte relativa all'Accordo Quadro dopo n° 2 solleciti trasmessi dal Direttore dell'Esecuzione all'appaltatore tramite PEC trascorsi i 6 giorni previsti all'art.5;
3. non venga effettuato entro i termini previsti nell'OdE e dopo n° 2 solleciti trasmessi dal Direttore dell'Esecuzione all'appaltatore tramite PEC;
4. dopo la terza diffida scritta dall'inizio della conduzione dell'appalto in presenza di inadempienze contrattuali;



5. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
6. in caso di comprovato furto da parte del personale dipendente della Ditta;
7. per violazione accertata dell'obbligo di segretezza di cui all'art. 17;
8. per mancata trasmissione di quanto previsto all'art. 18;
9. per subappalto non autorizzato;
10. qualora la Ditta non provvedesse alla corretta corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale dipendente.

Sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto mediante preavviso di 10 gg per lettera raccomandata ed esclusa perciò ogni formalità legale.

In tal caso sarà incamerata la cauzione, salvo ogni altra azione di rivalsa per i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto.

Tutte le penalità e spese a carico dell'impresa appaltatrice saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà far fronte per assicurare la continuità del servizio per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 21 – RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO**

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i lavori eseguiti e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Il contratto sarà dichiarato risolto dalla Stazione Appaltante nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni di legge e del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

Il diritto di recesso è previsto ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore, le parti non saranno ritenute inadempienti.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.



## **ART. 22 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **Art. 22.1 - Cauzione provvisoria**

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

### **Art. 22.2 - Cauzione definitiva**

La garanzia definitiva è definita secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

### **Art. 22.3 - Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore è tenuto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa (CAR «Contractors All Risks») che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione (sezione A) ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (sezione B). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli affidamenti, e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo esclusivo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore.

La **polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** (sezione A) da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di strutture, impianti ed opere oggetto dei lavori, nonché di beni immobili ed impianti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La **polizza assicurativa di responsabilità civile** (sezione B) per danni causati a terzi deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei



Subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Dette polizze inoltre dovranno essere conformi allo schema tipo 2.3 di cui al DM 123/2004 e dovranno avere specifico riferimento ai lavori oggetto del presente Capitolato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'art. 117 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

### **ART. 23 – SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 23.1 - Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dell'Esecuzione, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 non sono considerate subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:



- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica la normativa in materia di tessera di riconoscimento.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 23.2 – Pagamento dei subappaltatori**

La disciplina è contenuta nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 24 – ORDINE DI ESECUZIONE**

1. L'“Ordine di Esecuzione”, emesso in forma scritta e trasmesso alla ditta appaltatrice tramite PEC, è l'ordine impartito all'impresa dal Direttore dell'Esecuzione per l'esecuzione di uno o più lavori.
2. L'“Ordine di Esecuzione” è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l'impresa appaltatrice, ai reciproci diritti e doveri ed alle obbligazioni corrispettive.
3. L'impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico “Ordine di Esecuzione”.
4. Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell'“Ordine di Esecuzione” e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di “ordine di Esecuzione”.
5. L'“Ordine di Esecuzione” può essere telefonico o verbale ma in tal caso deve essere confermato in forma scritta entro i tre (3) giorni successivi.
6. L'“Ordine di Esecuzione” contiene:
  - ragione sociale e identificazione dell'Impresa a cui è inviato;
  - descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;
  - indicazione della priorità di intervento;
  - tempistica delle lavorazioni.

#### **ART. 25 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE**

Per ciascun contratto applicativo conseguente l'accordo quadro si richiama integralmente l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

In caso d'inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il responsabile dell'esecuzione” potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi d'ultimazione dei lavori previsti dal contratto.





## **ART. 26 – PRESCRIZIONI GENERALI**

Nell'esecuzione delle attività è obbligo dell'appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, etc.) per quanto applicabili, che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).

Il Direttore dell'Esecuzione, ove possibile, concederà all'appaltatore l'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate dall'appaltatore, se disponibili, unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso. L'appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase).

L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all'eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI etc.) anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e delle attrezzature è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dell'Esecuzione, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'appaltatore.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'Esecuzione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

Tutti i prodotti chimici che saranno impiegati dall'appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla stazione appaltante le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.

## **ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI**

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

- a) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, le spese generali e l'utile di impresa;
- b) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile di impresa;
- c) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture etc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l'utile di impresa.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:



- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dal Direttore dell'Esecuzione;
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica provvisoria ai sensi di legge, l'acquisizione di autorizzazioni/ordinanze necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si procede come previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 28 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro del presente lotto, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del DL 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'esecutore dell'accordo quadro del presente lotto, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e smi, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000.

La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

#### **ART. 29 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **ART. 30 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**





In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 31 - ACCORDO BONARIO**

Le disposizioni dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

### **ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI**

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

### **ART. 33 – FACOLTÀ DI SUBENTRO**

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.

In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant'altro rimarrà acquisito all'Amministrazione Comunale senza che l'impresa possa accampare nessun diritto.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **ART. 34 - CONTROVERSIE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del succitato articolo 31 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Novara ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi quanto regolamentato dal presente capitolato.

Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dichiara:

- a) di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;
- b) di avere conoscenza del servizio da eseguire;
- c) di avere visitato la località e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;



- d) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- e) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- f) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove vengono eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Con l'assunzione del servizio l'Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte.

#### **ART. 36 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato/foglio patti e condizioni, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5/2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione copia dello stesso presso l'Ufficio tecnico comunale al Contraente che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del comune di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civ. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e s.m.i, il trattamento dei dati personali forniti dalle ditte concorrenti o altrimenti acquisiti a tal fine dall'Amministrazione Comunale, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di scelta del contraente.

I dati forniti da parte della ditta affidataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati avverrà a cura dell'Amministrazione comunale con l'utilizzo di supporti cartacei ed informatici.